



PROVVEDIMENTO/A.I.A. N° DPC025/85

DEL 25/02/2021

DIPARTIMENTO TERRITORIO – AMBIENTE

SERVIZIO: Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio

UFFICIO: A.I.A.

OGGETTO: **D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii., art. 29-octies – Riesame Autorizzazione Integrata Ambientale**

DITTA: Nippon Gases Operations S.r.l.

Sede impianto: Contrada Piane Sant'Angelo, 39 –San Salvo (CH)

Attività svolta: Produzione di idrogeno gas e azoto gas.

Codice IPPC di cui all'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.:

4.2 a): *“Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, quali: gas, quali ammoniacca; cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile”.*

IL DIRIGENTE

(D.G.R. n. 469 del 24/06/15 e s.m.i.)

VISTI:

- la Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali;
- il Titolo III-bis alla Parte II-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che disciplina il rilascio, il rinnovo e il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la L. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- la L.R. n. 31 del 01/10/2013, *“Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013”*;
- la D.G.R. n. 461 del 03/05/2006 e successive modifiche e integrazioni, avente ad oggetto: D.Lgs. 59/2005 concernente *“Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento”* che fissa, nell'Allegato B, i criteri ed indirizzi per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la D.G.R. n. 862 del 13/08/2007, avente per oggetto: *“Delibera di Giunta Regionale n. 461/06 del 3 maggio 2006 avente per oggetto: D.Lgs. 59/05 concernente attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. – Modifica art. 3 ed integrazione art. 5 D.G.R. 461/06. Regolamentazione art. 10 comma 4 – D.Lgs. 59/07: approvazione modulistica”*;

- la D.G.R. n. 233 del 26/03/2008, avente per oggetto: “*Delibera di Giunta Regionale n. 461/06 del 3 maggio 2006 avente per oggetto: D.Lgs. 59/05 concernente – attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Modifica ed integrazione*”;
- la D.G.R. n. 1154 del 27/11/2008 recante “*Delibera di Giunta Regionale 03 maggio 2006 n. 461 e successive modifiche ed integrazioni avente ad oggetto: D.Lgs. 59/2005 concernente “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento” e Deliberazione di Giunta Regionale 09 agosto 2004 n. 686 avente ad oggetto: D.Lgs. 372/99, concernente “Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”: art. 4 punti 1), 2) e 3); art. 5); art. 9) punti 2) e 3); art. 15 punti 2) e 3). Adeguamento al Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 aprile 2008*”;
- il D.M. 24/04/2008 inerente “*Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. n. 59 del 2005*”;
- la D.G.R. n. 308 del 24/06/2009 recante “*DM del 24 aprile 2008 “modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18.02.05 n. 59”. Atto di adeguamento e integrazione delle tariffe ai sensi dell’art 9 del DM 24 aprile 2008*”;
- la D.G.R. n. 310 del 29/06/2009 che ha modificato il punto 1 della D.G.R. n. 28/04 individuando il Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali quale Autorità Competente al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente agli impianti di cui alle categorie riportate nell’Allegato VIII del D.Lgs. 152/2006;
- l’art. 5 della L.R. 64/97 che stabilisce i compiti dell’ARTA;
- la L.R. n. 31 del 29/07/2010 recante “*Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)*” ed in particolare quanto stabilito per la gestione delle acque di pioggia;
- la D.G.R. n. 917 del 23/12/2011 avente ad oggetto “*Approvazione di “Linee guida per l’individuazione delle modifiche di cui all’art. 5, comma 1, lett. L), l-bis), art. 29-nonies) ed art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.”*”;
- le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014 recante: “*Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) - Capo I - Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni*”;
- la D.G.R. n. 469 del 24/06/2015 avente ad oggetto: “*Individuazione delle Autorità Competenti ai sensi della parte II del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii., in materia di rilascio della Autorizzazioni Integrate Ambientali-Modifica di cui alla DGR n. 310 del 29/06/09*”;
- la D.G.R. n. 254 del 28/04/2016 avente ad oggetto: “*D.Lgs. 03/04/06, n. 152 e ss.mm.ii. - L.R. 19/12/07, n.45 e ss.mm.ii. – Modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie relative alle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, bonifica e/o messa in sicurezza permanente di siti contaminati. Sostituzione integrale delle disposizioni di cui alle DGR n.790 del 03/08/07 – DGR n.808 del 31/12/09 e DGR n.656 del 16/09/13*”;
- il D.M. n. 95 del 15/04/2019 che stabilisce le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera v)-bis del D.Lgs. 152/2006;
- la Decisione di esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione, del 30 maggio 2016, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell’industria chimica;

- l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. DPC025/31 del 16/02/2017, volturata con successiva determina n. DPC025/32 del 13/03/2020, rilasciata alla Ditta Rivoira Operations S.r.l., con sede legale in Via B. Crespi, 19, Milano Provincia (MI) e sede operativa in Contrada Piane Sant'Angelo, 39, San Salvo (CH), per l'esercizio dell'impianto di produzione di idrogeno gas e azoto gas;

DATO ATTO che l'attività esercitata dalla Ditta rientra fra le categorie di attività industriali di cui all'Allegato VIII alla parte II del D. Lgs. 152/2006, punto 4.2 a) *“Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, quali: gas, quali ammoniaca; cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bichloruro di carbonile”*;

DATO ATTO che con nota prot. n. RA/48622 del 19/02/2020 l'A.C. ha richiesto alla Ditta di trasmettere la tabella di confronto tra le tecniche adottate e le migliori tecniche disponibili descritte dalla Conclusioni sulle BAT o nel Bref, al fine di verificare la rispondenza delle condizioni autorizzative alle disposizioni conseguenti alla definizione delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica definite dalla Decisione di esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione del 30 maggio 2016;

VISTA la nota pec del 17/03/2020, acquisita con prot. n. RA/80046 del 19/03/2020, con cui la Ditta Rivoira Operations S.r.l. ha richiesto proroga al 30 aprile 2020 per la presentazione della documentazione richiesta;

CONSIDERATA la nota prot. DVA-2013-0011343 del 16/05/2013, trasmessa dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), con la quale viene rappresentato che l'adeguamento degli impianti finalizzato al raggiungimento di prestazioni allineate ai BAT-AEL oltre i 4 anni successivi alla pubblicazione delle pertinenti conclusioni sulle BAT si configura come deroga ai sensi dell'art. 15, comma 4, della Direttiva 2010/75/UE;

RITENUTO, con nota prot. RA/96067 del 07/04/2020, di concedere la proroga al 30 aprile 2020 per la presentazione da parte del Gestore di tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame, nelle more di diverse disposizioni a livello nazionale dovute alla situazione emergenziale da COVID-19;

ACQUISITA in atti al prot. n. RA/126094 del 29/04/2020, la nota datata 28/04/2020 con cui la Ditta Stogit S.p.A. ha formulato istanza di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. DPC025/031 del 16/02/2017 e s.m.i., ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. allegando la documentazione stabilita dall'art. 29-octies, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

CONSIDERATA la situazione di emergenza sanitaria nazionale da COVID-19;

CONSIDERATO che il comma 4 dell'articolo 29-octies del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che:

“Il riesame è disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando:

a) a giudizio dell'autorità competente [...] l'inquinamento provocato dall'installazione è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite, in particolare quando è accertato che le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;

b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni;

c) a giudizio di una amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;

d) sviluppi delle norme di qualità ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali lo esigono;

e) una verifica di cui all'articolo 29-sexies, comma 4-bis, lettera b), ha dato esito negativo senza evidenziare violazioni delle prescrizioni autorizzative, indicando conseguentemente la necessità di aggiornare l'autorizzazione per garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni corrispondano ai "livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili";

RITENUTO, pertanto, esaminata la documentazione agli atti, di poter accogliere il riesame parziale dell'A.I.A. n. DPC025/31 del 16/02/2017 e s.m.i., ai sensi dell'art. 29-octies, comma 4, del D.Lgs. 152/2006;

DATO ATTO che con nota prot. n. RA/140703 del 13/05/2020 l'A.C. ha avviato il procedimento di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. DPC025/031 del 16/02/2017 e s.m.i. della Ditta Rivoira Operations S.r.l., indicando apposita Conferenza dei Servizi ai sensi della L. 241/1990;

ACQUISITA in atti al prot. n. RA/142386 del 14/05/2020 con cui la Ditta ha presentato ulteriore documentazione relativa al Riesame;

PRESO ATTO della nota prot. n. 22443/2020 del 28/05/2020, acquisita in atti al prot. n. RA/161312 stessa data, con cui ARTA Abruzzo ha espresso le proprie valutazioni tecniche, ritenendo "*opportuno che l'AIA venga aggiornata sia con riferimento alle BAT conclusions, ma anche rispetto alle prescrizioni ed alle disposizioni normative entrate in vigore successivamente all'istruttoria tecnica che ha portato al rinnovo dell'AIA*";

PRESO ATTO del parere della Provincia di Chieti prot. n. 6927 del 28/05/2020, acquisito in atti al prot. n. RA/161640 stessa data;

VISTA la nota prot. n. RA/176817 del 11/06/2020 con cui l'A.C. ha comunicato la sospensione dei termini del procedimento, in attesa delle integrazioni richieste nelle su richiamate note;

DATO ATTO della nota prot. n. RA/205606 del 07/07/2020 con cui l'A.C. ha concesso la proroga dei termini per la presentazione di detta documentazione a seguito della richiesta inoltrata dalla Ditta in data 30/06/2020, in atti al prot. n. RA/198800 del 01/07/2020;

PRESO ATTO della documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta con nota datata 22/07/2020 ed acquisita agli atti al prot. n. RA/225876 del 27/07/2020;

VISTA la nota prot. n. RA/234657 del 03/08/2020 con cui l'A.C. comunicava la ripresa dei lavori della Conferenza dei Servizi, disponendo lo svolgimento della riunione della CdS sincrona in modalità telematica con successiva nota prot. n. RA/304925 del 20/10/2020;

PRESO ATTO della nota prot. n. 14632 del 20/10/2020, acquisita in atti al prot. n. RA/306099 stessa data, con cui la Provincia di Chieti ha confermato il proprio parere già espresso con nota prot. n. 6927 del 28/05/2020, in atti al prot. n. RA/161640 stessa data;

PRESO ATTO della nota prot. n. 48507/20, acquisita in atti al prot. n. RA/312636 del 27/10/2020, con cui ARTA ha espresso proprio parere tecnico di competenza;

VISTO il verbale della Conferenza di Servizi del 27/10/2020 tenutasi ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90 e ss.mm.ii., trasmesso con nota prot. n. RA/324087 del 03/11/2020, nel quale la CdS ha espresso parere favorevole al rilascio dell'A.I.A. alle condizioni riportate nel verbale e nel parere conclusivo di ARTA, nelle more dell'acquisizione della documentazione richiesta;

PRESO ATTO della documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta con note acquisite in atti ai prott. nn. RA/317019 del 29/10/2020, RA/384494 del 26/11/2020 e RA/438511 del 09/12/2020, anche a seguito della nota della A.C. prot. n. RA/393584 del 27/11/2020;

VISTA la richiesta di parere tecnico di competenza inoltrata dalla Regione Abruzzo - Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, all'ARTA Abruzzo, con nota prot. n. RA/442438 del 11/12/2020;

PRESO ATTO del parere tecnico dell'ARTA Abruzzo, trasmesso con nota prot. n. 1725/2021 ed acquisito in atti al prot. n. RA/18100 del 20/01/2021;

ACQUISITA in atti al prot. n. RA/68655 del 23/02/2021 la documentazione utile ai fini del rilascio dell'Autorizzazione, come da richiesta dell'A.C. prot. n. RA/47462 del 09/02/2021;

DATO ATTO che il Gestore ha provveduto al pagamento dei diritti di istruttoria, di cui al D.M. 24/04/08 ed alla D.G.R. n. 308/2009, al pagamento dell'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e dell'art. 3 del Decreto Interministeriale del 10/11/2011, ed alla trasmissione della certificazione antimafia dandone riscontro con le note acquisite in atti ai prott. nn. RA/126094 del 29/04/2020 e RA/384494 del 26/11/2020;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

per tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto,

DETERMINA

ART. 1

di rilasciare, a seguito di riesame, alla Ditta **Nippon Gases Operations S.r.l.** (già Rivoira Operations S.r.l., di seguito denominata Gestore), con sede legale in Via B. Crespi, 19, Milano Provincia (MI) e sede operativa in Contrada Piane Sant'Angelo, 39, San Salvo (CH), nella persona del Legale Rappresentante, per l'esercizio dell'impianto di produzione idrogeno gas e azoto gas;

L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

per l'esercizio dell'attività IPPC di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006:

4.2 a) *“Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, quali: gas, quali ammoniaca; cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bichloruro di carbonile”*

per una capacità produttiva massima come di seguito specificata:

linea di produzione H2: 600 Nmc/h
linea di produzione N2: 3.500 Nmc/h

per una capacità produttiva massima relativa ai singoli prodotti:

Prodotti singoli in serbatoi fissi

Prodotto liquido Criogenico	Capacità Serbatoio	Classificazione di pericolo
Argon	30.000 litri	Inerte, asfissiante
Ossigeno	20.000 litri	Ossidante
Anidride carbonica	20.000 litri	Inerte, asfissiante
Azoto	20.000 litri	Inerte, asfissiante
Argon	20.000 litri	Inerte, asfissiante
Azoto	6.500 litri	Inerte, asfissiante
Azoto	99.300 litri	Inerte, asfissiante
Azoto	99.325 litri	Inerte, asfissiante
Azoto	105.370 litri	Inerte, asfissiante

Prodotto gassoso	Capacità Serbatoio	
Idrogeno	250.000 litri	Altamente infiammabile
Idrogeno	250.000 litri	Altamente infiammabile
Syn-gas	50.000 litri	Altamente infiammabile

Prodotto in soluzione acquosa	Capacità serbatoio	
Soluzione acquosa di NaOH al 30%	5.000 litri	Corrosivo
Soluzione acquosa di NaOH al 30%	1.000 litri	Corrosivo
Soluzione acquosa di HCl al 33%	5.000 litri	Corrosivo
Soluzione acquosa di HCl al 33%	1.000 litri	corrosivo

e per una capacità massima di stoccaggio delle sostanze pericolose, come di seguito specificato:

Prodotti in recipienti mobili allo stato liquido

Prodotto	Formula Chimica	Classificazione di pericolo	Quantità e tipologia di recipiente [kg] o [m ³]				Locale/Area	
Olio lubrificante	-	Pericoloso per l'ambiente	Bidoni	-	m ³	850	kg	5.2 e 5.3

Prodotti in recipienti mobili sotto pressione

Prodotto	Formula Chimica	Classificazione di pericolo	Quantità e tipologia di recipiente [kg] o [m ³]				Locale/Area	
Acetilene	C ₂ H ₂	Infiammabile	b.le	-	m ³	700	kg	5.2 e 5.3
			pacchi					
Ammoniaca	NH ₃	Tossico	Bidoni	-	m ³	4.000	kg	3.1 e 3.2
			Fusti					
Anidride Carbonica	CO ₂	Inerte; Asfissiante	b.le	-	m ³	5.000	kg	10-20-33-38-43-44
			pacchi					
Argon	Ar	Inerte; Asfissiante	b.le	2.000	m ³	-	kg	10-20-33-38-43-44-45-46
			pacchi					
Mix inerti di Ar/N ₂ /O ₂ / CO ₂ e H ₂	-	Inerte; Asfissiante	b.le	3.000	m ³	-	kg	10-20-33-38-43-44-45-46
			pacchi					
Aria	-	Inerte	b.le	2.000	m ³	-	kg	10-20-33-38-43-44-45-46
			pacchi					
Azoto	N ₂	Inerte; Asfissiante	b.le	2.000	m ³	-	kg	10-20-33-38-43-44-45-46
			pacchi					
Elio	He	Inerte; Asfissiante	b.le	2.130	m ³	-	kg	10-20-33-38-43-44-45-46
			pacchi					
Idrogeno	H ₂	Infiammabile	b.le	22.290	m ³	2004	kg	12-13-16 Area Flovetto 5.5-5.6-5.7-5.8-5.4-38 in area Rivoira
			Pacchi					
			Carri bombolai					
Idrogeno e sue miscele con Ar, N ₂ , CO ₂ e He	-	Altamente infiammabile	b.le	205	m ³	366	kg	5.4-5.5-38
			pacchi					
Metano	CH ₄	Infiammabile	b.le	10	m ³	7	kg	pipeline
			pacchi					
Ossigeno	O ₂	Comburente	b.le	4.100	m ³	5.858	kg	6.1-6.2-10-

Acetilene	C ₂ H ₂	Infiammabile	b.le pacchi	-	m ³	700	kg	5.2 e 5.3
Ammoniaca gassoso	NH ₃	Tossico	Bidoni	-	m ³	4.000	kg	3.1 e 3.2 33-38-45-46
			Fusti					
			Pacchi					
Mix ossidanti	-	Comburente	bombole pacchi	760	m ³	1086	kg	10-33-38-45-46
Propano/GPL	Varie	F+	b.le	-	m ³	300	kg	3.3-3.4
Protossido di Azoto	N ₂ O	Comburente	b.le	-	m ³	700	kg	10-38
			pacchi					
Gas Refrigeranti vari	-	Asfissiante; Inerte	Bidoni	-	-	20.000	Kg	33
			Fusti					
			Pacchi					

ART. 2

Ai sensi dell'art. 29-octies, l'Autorità Competente riesamina periodicamente l'Autorizzazione Integrata Ambientale. Il riesame con valenza di rinnovo è disposto quando sono trascorsi 10 (dieci) anni a decorrere dal rilascio del Provvedimento n. DPC025/31 del 16/02/2017.

Il Gestore sei mesi prima di detto termine è tenuto a presentare apposita domanda di riesame completa di tutta la documentazione prevista per il rilascio di una nuova autorizzazione integrata ambientale.

Il riesame è comunque disposto negli altri casi previsti dall'art. 29-octies. In particolare, nel caso in cui vengano pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea le decisioni relative alle conclusioni sulle BAT, il Gestore è tenuto a presentare domanda di riesame 6 mesi prima del termine temporale indicato al comma 6 dell'art. 29-octies, aggiornando la documentazione a corredo dell'istanza, tenendo conto dell'adeguamento alle conclusioni sulle BAT.

ART. 3

Il Gestore è tenuto al rispetto dei limiti, prescrizioni, condizioni e gli obblighi contenuti nella presente Autorizzazione. Il mancato rispetto comporta l'adozione dei provvedimenti riportati all'art. 29-decies, comma 9 e delle sanzioni di cui all'art. 29-quattordices del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

ART. 4

Gli adempimenti stabiliti dal presente atto devono essere tempestivamente comunicati all'Autorità Competente prima della loro attuazione, così come previsto al comma 1 dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

ART. 5

EMISSIONI IN ATMOSFERA

I valori limite di emissione fissati nel seguente Quadro delle Emissioni in Atmosfera (acquisito in atti al prot. n. RA/68655 del 23/02/2021) rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati.

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI

Nippon Gases Operations S.r.l.
C.da Piane S. Angelo, 39
66050 SAN SALVO (CH)

22.02.2021

SAN SALVO (CH)

PUNTO DI EMISSIONE	Provenienza impianto	Altezza m	Portata Nmc/h	Durata emissione		T °C	Sistema di abbattimento	Sostanza inquinante	Concentrazioni massime mg/Nmc	Flusso di massa		Diametro e forma del punto di emissione m	Solo se previsto tenore di	
				h/gg	gg/a					kg/h	kg/a		ossigeno	Vapori acqueo
E17 ⁽³⁾	Impianto ossigeno, azoto, argon ed anidride carbonica	4,5	160	0,28	365	Amb.	---	CO ₂	40%	---	---	0,032	---	---
E18 ⁽³⁾	Bonifica imp. azoto, argon ed anidride carbonica	1,5	160	0,28	365	Amb.	---	CO ₂	40%	---	---	0,02	---	---
E22 ⁽⁴⁾	Impianto riemp. Idrogeno e bonifica recipienti	8,0	160	0,28	365	Amb.	---	H ₂	100%	---	---	0,06	---	---
E24	Caldaia uffici e produzione acqua-sanitaria	Emissione scarsamente rilevante ai sensi del D. Lgs. 152/06 art.272 - comma 1 - Parte I dell'Allegato 4 - lettera dd)												
E27	2 Motopompe antincendio	Emissione scarsamente rilevante ai sensi del D. Lgs. 152/06 art.272 - comma 1 - Parte I dell'Allegato 4 - lettera bb)												
E28	Impianto produzione idrogeno nuovo (HYDROCHEM)	15	2500	24	365	200	---	NOx	175 ⁽¹⁾	0,4375	3,832	0,30	3,0%	-
								CO	70	0,715	1533			
								Polveri	3,5 ⁽¹⁾	0,013	112,0			
								Classe II Tab. A ¹⁽³⁾	0,7 ^(*)	0,00175	15,33			
								Cr tot	0,1	0,00025	2,19			
Allegato 3, lettera c), DRG 517 25/05/07 ⁽²⁾	3,5	0,00875	76,65											
E32	Caldaia per acqua di risc. imp. decompress. metano	Emissione scarsamente rilevante ai sensi del D. Lgs. 152/06 art.272 - comma 1 - Parte I dell'Allegato 4 - lettera dd)												

E33	Scarico gruppo elettrogeno	Emissione scarsamente rilevante ai sensi del D. Lgs. 152/06 art.272 - comma 1 - Parte I dell'Allegato 4 - lettera dd)												
		4	5	1	2	Amb.	---	HCl	3,5	$1,75 \times 10^{-5}$	0,036	0,05	---	---
E100 A ⁽⁴⁾	Sfiato serbatoio soluzione acquosa di HCl da 5.000 l	4	5	1	2	Amb.	---	HCl	3,5	$1,75 \times 10^{-5}$	0,036	0,05	---	---
E100 A ⁽⁴⁾	Sfiato serbatoio soluzione acquosa di HCl da 5.000 l	4	5	1	2	Amb.	Guardia idraulica	HCl	3,5	$1,75 \times 10^{-5}$	0,036	0,05	---	---
E100 B ⁽⁴⁾	Sfiato serbatoio soluzione acquosa di HCl da 1.000 l	2	1	1	2	Amb.	---	HCl	3,5	$0,35 \times 10^{-5}$	0,007	0,05	---	---
E100 B ⁽⁴⁾	Sfiato serbatoio soluzione acquosa di HCl da 1.000 l	2	1	1	2	Amb.	Guardia idraulica	HCl	3,5	$0,35 \times 10^{-5}$	0,007	0,05	---	---

(*): punto 1.3 (medi impianti di combustione) All. I parte V D. Lgs 152/06 – VLE ridotti del 30%

(**): All. I parte V D. Lgs 152/06 – VLE ridotti del 30%

(1): Cobalto e suoi composti espressi come Co

(2): Ferro e Alluminio.

(3): In considerazione della durata (40÷50 secondi per 15÷20 volte al giorno), si chiede la possibilità di essere dispensati dall'obbligo di procedere agli autocontrolli periodici.

(4): come da parere conclusivo di Arta Abruzzo prot. N. 1725/2021

Come indicato in calce al piano di monitoraggio e controllo allegato all'Autorizzazione AIA n° 05 14/06/2006, la NIPPON GASES effettua anche un monitoraggio periodico dell'SO₂.

Prescrizioni:

- 1) Per quanto attiene agli sfiati provenienti dai serbatoi contenenti soluzione acquosa di HCl, l'Azienda, entro 3 mesi dal rilascio dell'A.I.A., dovrà presentare apposito progetto relativamente all'installazione di idoneo sistema di abbattimento (e.g., guardia idraulica), da sottoporre a regolare manutenzione. L'Azienda dovrà adeguarsi entro 6 mesi dal rilascio dell'A.I.A., trasmettendo, tra l'altro, QRE e PMeC aggiornati.

Indicazioni inerenti e campionabilità ed accesso in sicurezza dei punti di emissione

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche).

L'Azienda fornirà tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'Azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura. Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere ben definito ed identificato, nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la Ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvista di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare, le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo nonché di botola incernierata non asportabile (in caso di accesso dal basso) o cancelletto con sistema di chiusura (in caso di accesso laterale) per evitare cadute e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici. Per altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote costruiti secondo i requisiti previsti dalle normative vigenti e dotati di parapetto normale su tutti i lati.

La postazione deve, inoltre, consentire stazionamento in condizioni che assicurino la salubrità e la sicurezza del personale in fase di campionamento, a titolo esemplificativo coibentando opportunamente la condotta in caso di elevata temperatura del camino o di parte di esso.

Indicazione su caratteristiche dei punti di prelievo

Ogni punto di emissione deve essere numerato ed identificato univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. I punti di prelievo devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizioni di omogeneità del flusso, come richiamato nella norma UNI EN 15259:2008, necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto

di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento, ovvero almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità. È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza. In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno da almeno 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati ad altezza di almeno 1 m di altezza, e preferibilmente compresa fra 1,2 m e 1,5 m, rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. Le prescrizioni tecniche in oggetto possono essere verificate dall'ARTA che può fissare i termini temporali per la loro realizzazione. Tutti i camini devono essere comunque attrezzati per i prelievi, anche nel caso di attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/2006. Nel caso tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno considerate non campionabili.

ART. 6

SCARICHI IDRICI

- 1) La planimetria relativa alla rete idrica di cui all'A.I.A. n. DPC025/31 del 16/02/2017, si intende sostituita con l'elaborato "*Rete fognaria e raccolta acqua piovana*", datato 20/07/2020 (in atti al prot. n. RA/317019 del 29/10/2020) – **Allegato 1 al presente Provvedimento.**

ART. 7

ACQUE SOTTERRANEE E STATO DEL SITO

Prescrizioni:

- 1) Per quanto concerne l'esclusione dall'obbligo di redazione della relazione di riferimento si prende atto di quanto dichiarato dall'Azienda. Nelle more di provvedimenti Regionali che recepiscano il D.M n. 95 del 15/04/2019, relativamente ai criteri di esclusione dall'obbligo di redigere la relazione di riferimento, l'Azienda deve porre in atto tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di escludere il rischio di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee, sia in condizioni normali, sia in condizioni di emergenza. In particolare, si forniscono alcune indicazioni a titolo non esaustivo e si demanda all'Azienda l'adozione di tutti i necessari accorgimenti:
 - i serbatoi/contenitori di sostanze liquide potenzialmente contaminanti devono essere dotati di bacino di contenimento, perfettamente integro, di volume pari al volume del serbatoio/contenitore stesso (o, nel caso di più serbatoi nel medesimo bacino, in grado di contenere il volume del serbatoio di maggiori dimensioni e 1/3 della somma dei volumi di tutti i serbatoi);
 - le operazioni di carico e scarico dei serbatoi e dei fusti devono essere effettuate su aree perfettamente impermeabili, cordolate, preferibilmente coperte e dotate di pozzetto cieco di raccolta degli sversamenti;
 - eventuali caditoie presenti nelle aree di carico e scarico e di movimentazione delle sostanze pericolose devono essere, se possibile, definitivamente chiuse o in alternativa sempre coperte prima dell'avvio delle operazioni;
 - l'Azienda deve porre in essere procedure documentate di verifica dell'impermeabilizzazione dei piazzali e di ripristino, laddove necessario.
- 2) Qualora sia accertata la presenza di contaminazione delle matrici ambientali, nelle more degli adempimenti previsti dalle procedure di cui al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006, il Gestore è tenuto comunque a verificare l'assenza di rischio per i lavoratori attraverso l'Analisi di Rischio Sanitario, adottando tutte le necessarie misure di tutela della salute e della sicurezza nei

luoghi di lavoro al fine di poter continuare le operazioni produttive, in accordo alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

ART. 8
D.Lgs. 105/2015

Prescrizioni:

- 1) Entro 6 mesi dal rilascio dell'A.I.A., il Gestore dovrà implementare un sistema informativo atto a contabilizzare in tempo reale i quantitativi di sostanze/miscele pericolose detenuti e a garantire che essi siano inferiori alle soglie di cui al D.Lgs. 105/15 e a darne informazione immediata nel corso di eventuali controlli. Nel Report annuale l'Azienda dovrà dare evidenza dei massimi quantitativi istantanei di sostanze pericolose detenuti nell'anno precedente.

ART. 9
PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il Gestore dell'impianto esegue i controlli analitici da effettuare a proprio carico con la frequenza eventualmente prevista negli articoli del presente provvedimento. Inoltre, è tenuto al rispetto del seguente Piano di Monitoraggio e Controllo:

1. Emissioni in Atmosfera

MONITORAGGIO INQUINANTI						
Punto emissione	Parametro	Modalità di controllo		Metodo di misura	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
		continuo	discontinuo			
E28	NO _x		X	UNI EN 14792:2006	Semestrale	Rapporto di prova Registro emissioni
	CO		X	UNI EN 15058:2006	Semestrale	Rapporto di prova Registro emissioni
	Polveri		X	UNI EN 13284-1:2003	Semestrale	Rapporto di prova Registro emissioni
	Classe II Tab. A1 ⁽¹⁾		X	UNI EN 13284-1:2003 + M.U. 723:86	Semestrale	Rapporto di prova --
	Cr tot		X	UNI EN 13284-1:2003 + M.U. 723:86	Semestrale	Rapporto di prova --
	Allegato 3, lettera c), DRG 517 25/05/07 ⁽²⁾		X	UNI EN 13284-1:2003 + M.U. 723:86	Semestrale	Rapporto di prova --
	O ₂		X	UNI EN 14789:2006 <i>EPA CTM 034 1999</i> ⁽³⁾	Semestrale	Rapporto di prova Registro emissioni
	SO ₂		X	UNI 10393:1995 <i>Elettrochimico</i> ⁽³⁾	Semestrale	Rapporto di prova Registro emissioni
E100 A	HCl		X	UNI EN 1911:2010	Annuale	Rapporto di prova
E100 B	HCl		X	UNI EN 1911:2010	Annuale	Rapporto di prova

(1): Cobalto e suoi composti espressi come Co.

(2): Ferro; Alluminio.

(3): Metodi di misura alternativi previa verifica equivalenza

Come indicato in calce al piano di monitoraggio e controllo allegato all'Autorizzazione AIA n° 05/14/06/2006, la RIVOIRA effettua anche un monitoraggio periodico dell'SO₂

2. Scarichi Idrici

MONITORAGGIO INQUINANTI				
Sigla scarico	Parametro	Metodo di misura	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
S1	pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	ANNUALE	Rapporto di prova
	Colore	APAT CNR IRSA 2020°		
	Odore	APAT CNR IRSA 2050		
	Materiali grossolani	Man 29 2003 - MI 23		
	Solidi sospesi	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003		
	BOD5	APAT CNR IRSA 5120 Man 29 2003		
	COD	APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003		
	Fosforo totale	APAT CNR IRSA 4110 Man 29 2003 / UNI EN ISO 11885:2009		
	Azoto ammoniacale	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003		
	Azoto nitroso	APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003		
	Azoto nitrico	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003		
	Idrocarburi totali	UNI EN 14039:2005 + EPA 5030 C 2003 + EPA 8015D 2003 / UNI EN 14039:2005 + EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006 UNI EN ISO 9377-2:2002 + EPA 5030 C 2003 + EPA 8015D 2003 / UNI EN ISO 9377-2:2002 + EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006		
	Tensioattivi totali	APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 - APAT CNR IRSA Man 29 2003 - calcolo		
	Cloruri	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003		
	Solfati	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003		
	1,1-dicloroetilene	APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003		
	1,1,2-tricloroetano	APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003		
	1,1,2,2-tetracloroetano	APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003		
	1,1-dicloroetano	APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003		
	1,2 dibromoetano	APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003		
	1,2 dicloropropano	APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003		
	1,2,3 tricloropropano	APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003		
	1,2,4,5-tetraclorobenzene	APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003		
	1,2-dicloroetano	APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003		
1,2-dicloroetilene	APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003			
clorometano	APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003			
Cloruro di vinile	APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003			
diclorometano	APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003			
esaclorobutadiene	APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003			

MONITORAGGIO INQUINANTI					
Sigla scarico	Parametro	Metodo di misura		Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
	Tribromometano_bromoformio	APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003			
	Triclorometano_cloroformio	APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003		ANNUALE	Rapporto di prova
	Tetracloroetilene	APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003			
	Tricloroetilene	APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003			
	Bromodichlorometano	APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003			
	Dibromoclorometano	APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003			
	Trihalometani totali	APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003			
	Solventi clorurati totali	APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003			
	Cloro attivo libero	APAT CNR IRSA 2003-4080			
S2 (*)	pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003		QUADRIMESTRALE (in assenza di eventi meteorici)	Rapporto di prova
	Cloruri	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003			
	Solfati	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003			

(*) Come richiesto da ARTA ABRUZZO a seguito del tavolo tecnico del 14/03/2013

3. Rumore

RILIEVI FONOMETRICI ESTERNI						
Postazione di misura	Rumore differenziale	Valore		Unità	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
		Diurno	Notturmo			
Punto 1	--	70	70	dB	Triennale o comunque a seguito di modifiche sostanziali del ciclo di lavoro	Rapporti di prova allegati a relazione specifica
Punto 2	--	70	70	dB	Triennale o comunque a seguito di modifiche sostanziali del ciclo di lavoro	Rapporti di prova allegati a relazione specifica
Punto 3	--	70	70	dB	Triennale o comunque a seguito di modifiche sostanziali del ciclo di lavoro	Rapporti di prova allegati a relazione specifica
Punto 4	--	70	70	dB	Triennale o comunque a seguito di modifiche sostanziali del ciclo di lavoro	Rapporti di prova allegati a relazione specifica
Punto 5	--	70	70	dB	Triennale o comunque a seguito di modifiche sostanziali del ciclo di lavoro	Rapporti di prova allegati a relazione specifica
Punto 6	--	70	70	dB	Triennale o comunque a seguito di modifiche sostanziali del ciclo di lavoro	Rapporti di prova allegati a relazione specifica

4. Rifiuti

CONTROLLO RIFIUTI PRODOTTI					
Attività	Rifiuti prodotti (Codice CER)	Metodo di smaltimento / recupero	Modalità di controllo e di analisi	Punto di misura e frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
--	080318	Invio c/o impianti esterni regolarmente autorizzati	Analisi effettuate da laboratorio esterno qualificato	Annuale e in occasione di prima produzione di eventuali nuovi rifiuti	Rapporto di prova Registro Carico e Scarico Rifiuti
--	160605	Invio c/o impianti esterni regolarmente autorizzati	Analisi effettuate da laboratorio esterno qualificato	Annuale e in occasione di prima produzione di eventuali nuovi rifiuti	Rapporto di prova Registro Carico e Scarico Rifiuti
--	170405	Invio c/o impianti esterni regolarmente autorizzati	Analisi effettuate da laboratorio esterno qualificato	Annuale e in occasione di prima produzione di eventuali nuovi rifiuti	Rapporto di prova Registro Carico e Scarico Rifiuti
--	190905	Invio c/o impianti esterni regolarmente autorizzati	Analisi effettuate da laboratorio esterno qualificato	Annuale e in occasione di prima produzione di eventuali nuovi rifiuti	Rapporto di prova Registro Carico e Scarico Rifiuti
--	130205 *	Invio c/o impianti esterni regolarmente autorizzati	Analisi effettuate da laboratorio esterno qualificato	Annuale e in occasione di prima produzione di eventuali nuovi rifiuti	Rapporto di prova Registro Carico e Scarico Rifiuti
--	150110 *	Invio c/o impianti esterni regolarmente autorizzati	Analisi effettuate da laboratorio esterno qualificato	Annuale e in occasione di prima produzione di eventuali nuovi rifiuti	Rapporto di prova Registro Carico e Scarico Rifiuti
--	150202 *	Invio c/o impianti esterni regolarmente autorizzati	Analisi effettuate da laboratorio esterno qualificato	Annuale e in occasione di prima produzione di eventuali nuovi rifiuti	Rapporto di prova Registro Carico e Scarico Rifiuti
--	160807 *	Invio c/o impianti esterni regolarmente autorizzati	Analisi effettuate da laboratorio esterno qualificato	Annuale e in occasione di prima produzione di eventuali nuovi rifiuti	Rapporto di prova Registro Carico e Scarico Rifiuti
--	200121 *	Invio c/o impianti esterni regolarmente autorizzati	Analisi effettuate da laboratorio esterno qualificato	Annuale e in occasione di prima produzione di eventuali nuovi rifiuti	Rapporto di prova Registro Carico e Scarico Rifiuti

5. Acque Sotterranee

ACQUE SOTTERRANEE				
Piezometro	Parametro	Metodo di misura	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
	Livello falda	M.U. 196/2 2004	Semestrale (per i primi due anni)	Relazione tecnica corredata da tutti i dati quali: ricostruzione della superficie piezometrica, quota del punto spia, soggiacenza, conversione in quote s.l.m. e potenziali cause idrogeologiche
	pH	APAT CNR IRSA 1030MAN 29 2003 + APAT CNR IRSA 2060 MAN 29 2003		
	Conducibilità	APAT CNR IRSA 1030MAN 29 2003 + APAT CNR IRSA 2060 MAN 29 2003		
	Potenziale redox	APHA-2580 B/12		
	Ossigeno disciolto	APAT CNR IRSA 1030MAN 29 2003 + APAT CNR IRSA 4120 MAN 29 2003		
	Alluminio	UNI EN ISO 5667-1:2007 + UNI EN ISO 17294-2:2005		
	Ferro	MI 473 rev3 2015 (ICP/MS)		
	Manganese	UNI EN ISO 5667-1:2007 + UNI EN ISO 17294-2:2005		
	Vanadio	UNI EN ISO 5667-1:2007 + UNI EN ISO 17294-2:2005		
	Nichel	UNI EN ISO 5667-1:2007 + UNI EN ISO 17294-2:2005		
	Zolfo	UNI EN ISO 5667-1:2007 + UNI EN ISO 17294-2:2005		
	Cromo totale	UNI EN ISO 5667-1:2007 + UNI EN ISO 17294-2:2005		
	Cromo esavalente	UNI EN ISO 5667-1:2007 + UNI EN ISO 17294-2:2005		
S1-P1	Arsenico	UNI EN ISO 5667-1:2007 + UNI EN ISO 17294-2:2005		
	Cadmio	UNI EN ISO 5667-1:2007 + UNI EN ISO 17294-2:2005		
S2-P2	Mercurio	UNI EN ISO 5667-1:2007 + UNI EN ISO 17294-2:2005		
	Piombo	UNI EN ISO 5667-1:2007 + UNI EN ISO 17294-2:2005		
S3-P3	Rame	UNI EN ISO 5667-1:2007 + UNI EN ISO 17294-2:2005		
	Selenio	UNI EN ISO 5667-1:2007 + UNI EN ISO 17294-2:2005		
	Zinco	UNI EN ISO 5667-1:2007 + UNI EN ISO 17294-2:2005		
S4-P4 (punto spia)	Clorometano	UNI EN ISO 5667-1:2007 + EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006	Annuale* (primo semestre S1P1 + S2P2 + S5P5) (secondo semestre S1P1 + S3P3 + S6P6)	Rapporto di Prova rilasciato da Laboratorio Esterno Accreditato
	Diclorometano	UNI EN ISO 5667-1:2007 + EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006		
S5-P5 (punto spia)	Triclorometano	UNI EN ISO 5667-1:2007 + EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006		
	Cloruro di vinile	UNI EN ISO 5667-1:2007 + EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006		
S6-P6 (punto spia)	1,2-Dicloroetano	UNI EN ISO 5667-1:2007 + EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006		
	1,1-Dicloroetilene	UNI EN ISO 5667-1:2007 + EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006		
	Tricloroetilene	UNI EN ISO 5667-1:2007 + EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006		
	Tetracloroetilene	UNI EN ISO 5667-1:2007 + EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006		
	Esaclorobutadiene	UNI EN ISO 5667-1:2007 + EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006		
	1,1- Dicloroetano	UNI EN ISO 5667-1:2007 + EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006		
	1,2 - Dicloroetilene	UNI EN ISO 5667-1:2007 + EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006		
	1,2 - Dicloropropano	UNI EN ISO 5667-1:2007 + EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006		
	1,1,2 -Tricloroetano	UNI EN ISO 5667-1:2007 + EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006		
	1,2,3- Tricloropropano	UNI EN ISO 5667-1:2007 + EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006		
	1,1,2,2-Tetracloroetano	UNI EN ISO 5667-1:2007 + EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006		

ACQUE SOTTERRANEE				
Piezometro	Parametro	Metodo di misura	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformio)	UNI EN ISO 5667-1:2007 + EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006		
	Idrocarburi totali	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 6 Met ISS PGA 901 + Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 135 Met ISS CAB 039		

(*) Come richiesto da ARTA ABRUZZO in sede di CDS del 27/10/2020.

ART. 10
CONSUMI SPECIFICI E FATTORI DI EMISSIONE

Prescrizioni:

- 1) L'Azienda deve sottoporre a monitoraggio con cadenza almeno annuale i fattori di emissione e i consumi specifici, confrontandoli con i valori di riferimento del BREF e riportando nel Report annuale l'andamento degli indicatori nel tempo.

ART. 11
GESTIONE DELL'IMPIANTO IN CONDIZIONI DIVERSE DA QUELLE DI NORMALE ESERCIZIO

Prescrizioni:

- 1) Occorre che l'Azienda adotti tutti i necessari accorgimenti per garantire che anche in condizioni diverse dal normale esercizio non si verifichi la contaminazione del suolo e delle acque.

Comunicazioni in caso di malfunzionamento

- 1) Comunicazione senza ritardo e comunque entro 8 (otto) giorni dall'evento al Sindaco, al Distretto Provinciale Arta, all'Autorità Competente. Nella comunicazione dovranno essere riportate le cause dell'evento, gli interventi immediati che si intendono adottare e la stima temporale del ripristino delle normali condizioni di esercizio;
- 2) Qualora risulti tecnologicamente impossibile evitare il superamento dei valori limite di emissione autorizzati, tale condizione non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario al ripristino del normale funzionamento, fermo restando i tempi massimi stabiliti dalla normativa di riferimento;
- 3) In caso di malfunzionamento prolungato è opportuno che la situazione sia opportunamente monitorata mediante analisi in continuo o discontinuo, con cadenza almeno giornaliera, con trasmissione tempestiva dei dati al Distretto Provinciale Arta competente;
- 4) I periodi di malfunzionamento devono essere annotati su apposito registro con indicazione del giorno, della durata, delle comunicazioni agli Enti e delle azioni intraprese.

Comunicazioni in caso di dismissione dell'attività

- 1) In caso di dismissione definitiva dell'attività, il Gestore dell'impianto deve darne comunicazione, con un anticipo di almeno 15 giorni, a Regione Abruzzo, Comune, Arta, Provincia;
- 2) Il Comune è l'Ente competente per le procedure tecnico/amministrative inerenti le indagini di qualità ambientale, caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei siti industriali dismessi ai sensi dell'art. 6, comma 4 della L.R. 45/07 e ss.mm.ii.;
- 3) Il Gestore è tenuto alla predisposizione di un "Piano di indagini ambientali", redatto secondo le "Linee Guida per indagini ambientali" approvate con la DGR n. 460 del 04/07/2011 ai sensi dell'art. 9 (Siti industriali dimessi), dell'Allegato 2 (Disciplinare tecnico per la gestione e l'aggiornamento dell'anagrafe dei siti contaminati – luglio 2007) alla L.R. 45/07 e s.m.i. Tale piano deve essere inviato a:
 - Autorità Competente per l'A.I.A.;
 - Regione Abruzzo - Servizio gestione rifiuti - Ufficio attività tecniche;
 - Comune territorialmente competente;
 - Arta Distretto provinciale competente;
 - ASL territorialmente competente;
 - Provincia territorialmente competente.

ART. 12
APPLICAZIONE DELLE BAT CONCLUSIONS

Prescrizioni:

- 1) Il Gestore deve garantire sempre la piena attuazione di tutte le BAT Conclusions compatibili con la propria categoria di installazione e deve dare evidenza nel Report annuale di quanto programmato ed attuato in applicazione delle BAT.

ART. 13
REPORT DEGLI AUTOCONTROLLI

Prescrizioni:

- 1) Entro il primo giugno di ogni anno il Gestore ai sensi del comma 2 dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. deve trasmettere all'Autorità Competente ai Comuni interessati ed al Distretto Provinciale ARTA, unitamente alla copia dei certificati delle analisi effettuate, un report contenente i monitoraggi e controlli relativi all'anno precedente ed anche un'elaborazione degli stessi che ne consenta la migliore comprensione e verifica dell'andamento nel tempo della performance ambientale ed energetica dell'impianto. La suddetta documentazione deve essere inviata all'Autorità Competente su supporto informatico. Tale monitoraggio deve includere il calcolo dei fattori di emissione e dei consumi specifici relativi all'anno precedente. Esso deve altresì includere la metodologia utilizzata per il calcolo dei fattori di emissione e dei consumi specifici. Contestualmente il Gestore invia un cronoprogramma delle attività di controllo previste per l'anno successivo, contenente anche la modalità, criterio temporale o volumetrico, di gestione dei rifiuti di cui all'art. 183 lettera bb). Il Report costituisce uno strumento per le verifiche di conformità del presente provvedimento autorizzativo. Pertanto, qualora dall'esame dei referti analitici e/o dalla documentazione allegata si rilevassero durante il sopralluogo delle non conformità ne sarà data comunicazione alle AA.CC. per il seguito di competenza;
- 2) Il Gestore deve produrre annualmente una dettagliata relazione nella quale riporterà almeno le seguenti informazioni:
- l'andamento degli indicatori ambientali (consumi specifici e fattori di emissione) rilevati dal rilascio dell'A.I.A., commentando e motivando eventuali modifiche (miglioramenti ovvero peggioramenti);
 - le modifiche comunicate dopo il rilascio dell'Autorizzazione, l'iter amministrativo seguito e lo stato di attuazione;
 - l'esito dei controlli subiti dopo il rilascio dell'A.I.A. e gli eventuali provvedimenti intrapresi, sulla base delle raccomandazioni dell'ente di controllo e/o prescrizioni dell'Autorità Competente;
 - la descrizione di eventuali incidenti o comunicazioni di malfunzionamenti avvenuti dopo il rilascio dell'A.I.A., nonché provvedimenti intrapresi dalla Ditta.

Si chiede al Gestore di accompagnare il Report annuale con le seguenti tabelle compilate:

ADEMPIMENTI PMC		FREQUENZA MONITORAGGIO	EFFETTUATO		ESITO		EVENTUALI COMUNICAZIONI	
			SI	NO	Positivo	Negativo	SI	NO
MATRICE	Sigla							
EMISSIONI IN ATMOSFERA								

SCARICHI IDRICI								
MANUTENZIONI INDICATE NEL PMC (indicare apparecchiatura)								
RIFIUTI (indicare EER)								
EMISSIONI SONORE								
PIEZOMETRI								
ALTRO (indicare)								

Schematicamente, si riporta di seguito un elenco delle informazioni minime da inserire nel Report annuale:

1. Quantità di Materie prime utilizzate
 2. Quantità di combustibili utilizzati
 3. Consumi idrici.
 4. Consumi energetici.
 5. Quantità di prodotti ottenuti - Dati di produzione effettuata.
 6. Emissioni convogliate in atmosfera: risultati degli autocontrolli, in termini di concentrazione, portata, flusso di massa, metodica analitica.
 7. Sistemi di abbattimento delle emissioni convogliate, manutenzioni straordinarie effettuate.
 8. Emissioni diffuse, risultati degli autocontrolli effettuati.
 9. Piano Gestione Solventi per le aziende soggette all'art. 275 del D.Lgs. 152/06.
 10. Rifiuti: risultati della caratterizzazione dei rifiuti indicati nel PMC
 11. Rifiuti: quantitativi di rifiuti prodotti e smaltiti, con codici CER.
 12. Scarichi idrici: risultati degli autocontrolli, in termini di quantità scaricata, concentrazione degli inquinanti, metodica analitica.
 13. Rumore, risultati dei rilievi fonometrici effettuati. Interventi per a riduzione dell'impatto acustico.
 14. Acque sotterranee: risultati degli autocontrolli, in termini di concentrazione degli inquinanti misurati e metodiche di misura. Verifiche e manutenzioni su vasche, serbatoi e tubazioni interrato.
 15. Tabella riassuntiva dei consumi specifici.
 16. Tabella riassuntiva dei fattori di emissione.
- Nella relazione è richiesto che l'Azienda riporti le informazioni di seguito specificate.
1. Le comunicazioni inviate all'Autorità Competente ai sensi dell'art. 29-decies c. 1 D.Lgs. 152/06.
 2. La descrizione di quanto effettuato in adempimento alle prescrizioni dell'A.I.A.
 3. La descrizione di eventuali inconvenienti, superamenti di valori limite, incidenti, malfunzionamenti dei sistemi di abbattimento e le azioni intraprese.
 4. Comunicazioni su eventuali esposti, denunce, ispezioni ricevute nel corso dell'anno.

5. Il confronto fra gli indicatori di prestazione ambientale dell'anno di riferimento e quelli degli anni precedenti, con il commento dei dati.
6. Le eventuali modifiche non sostanziali apportate all'impianto ed all'attività.
7. Gli eventuali interventi di miglioramento attuati.
8. Gli eventuali interventi di miglioramento programmati per l'esercizio successivo.

ART. 14

PIANO DEI CONTROLLI ARTA

L'ARTA effettuerà il sopralluogo secondo la programmazione dell'Autorità Competente effettuata ai sensi dell'art. 29-decies, comma 11-bis del D.Lgs. 152/2006.

L'Arta effettuerà, contestualmente al sopralluogo, il controllo della relazione che l'Azienda deve redigere con i dati dell'anno solare precedente a quello di invio.

Resta fermo e inteso che, in fase di sopralluogo, l'ARTA può effettuare qualsiasi prelievo e campionamento ritenga necessario ed opportuno, in aggiunta e/o sostituzione a quelli previsti nel Piano dei Controlli senza che questo comporti oneri aggiuntivi per il Gestore; inoltre ARTA potrà effettuare ulteriori sopralluoghi, in aggiunta a quelli programmati, senza ulteriori oneri.

Le metodiche riportate nelle tabelle seguenti non sono da ritenersi vincolanti per l'Agenzia e sono state indicate al solo scopo di consentire al Gestore di individuare la tariffa. L'ARTA adotterà le metodiche ufficiali ritenute più idonee.

Durante le ispezioni il personale ARTA potrà effettuare foto delle aree e delle apparecchiature (camini sistemi di abbattimento, pozzetti di prelievo) al solo scopo di rilevare le modalità di gestione e il rispetto delle prescrizioni dell'A.I.A.

Laddove il Gestore intenda interdire talune aree o apparecchiature all'acquisizione di foto, per motivi di segreto industriale, sarà sua cura apporre apposita cartellonistica. Ovviamente ARTA valuterà caso per caso la pertinenza di tali divieti.

Acque Sotterranee

Controllo effettuato su due piezometri di campionamento ed analisi
Voce
Livello piezometrico
Campionamento
pH
Conducibilità
Potenziale redox
Metalli di cui alla Tab. 2 dell'Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006
Idrocarburi totali (come n-esano)
Alifatici clorurati cancerogeni e non cancerogeni di cui alla Tab. 2 dell'Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006

Scarichi (S1)

Campionamento ed analisi
Voce
Campionamento scarico di acque reflue
Solidi sospesi totali
pH
Colore, odore
COD
BOD5
Fosforo totale
Azoto ammoniacale, nitroso e nitrico
Cloruri
Idrocarburi totali
Tensioattivi totali
Solfati

Scarichi (S2)

Campionamento ed analisi
Voce
Campionamento scarico di acque reflue
Solidi sospesi totali
pH
Cloruri
Idrocarburi totali
Solfati

Aria

Campionamento ed analisi E28
Voce
Campionamento
Portata, temperatura, umidità
O ₂
polveri
NO _x
CO
SO ₂
Tab. A1 cl. II (CrVI, Co)
Mo, Fe, Zn, Al

ART. 15

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali, le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche se non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

ART. 16

Il Gestore è tenuto a rispettare le vigenti normative in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti, le prescrizioni e le disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente atto e dalla normativa che riguarda l'A.I.A.

ART. 17

L'Autorità Competente accerta quanto previsto e programmato nella presente Autorizzazione con oneri a carico del Gestore, avvalendosi dell'ARTA.

ART. 18

Fermo restando quanto sopra riportato, restano invariati le prescrizioni, condizioni, obblighi e limiti previsti nell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. DPC025/31 del 16/02/2017 e s.m.i., non contemplati nel presente Provvedimento. Il Gestore è tenuto, inoltre, al rispetto degli ulteriori limiti, prescrizioni, condizioni e gli obblighi contenuti nella presente autorizzazione. Il mancato rispetto comporta l'adozione dei provvedimenti riportati all'art. 29-decies, comma 9 e delle sanzioni di cui all'art. 29-quattordices del D.Lgs. 152/2006.

ART. 19

Il Responsabile del Procedimento mette a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, copia del presente provvedimento e copia degli esiti dei controlli analitici delle emissioni, presso il Servizio DCP025 "Politica Energetica e Risorse del Territorio" del Dipartimento Territorio – Ambiente, con sede in Pescara, Corso Vittorio Emanuele, 301, nonché sul sito internet istituzionale della Regione Abruzzo, come da art. 29-quater, comma 13 e art. 29-decies, comma 8 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

ART. 20

Il Responsabile del Procedimento trasmette copia conforme del presente Provvedimento ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzativo.

ART. 21

Avverso il presente Provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dal rilascio.

L'ESTENSORE

Dott.ssa Alessandra DI DOMENICA
(firmato elettronicamente)

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Dott. Vincenzo COLONNA
(firmato elettronicamente)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Salvatore CORROPOLO
(firmato digitalmente)